

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 2000

che abroga la decisione 2000/486/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia

[notificata con il numero C(2000) 3626]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/758/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2000, a seguito dei focolai di afta epizootica insorti in Grecia e al fine di rafforzare le misure di controllo prese da tale paese, è stata adottata la decisione 2000/486/CE della Commissione, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2000/643/CE ⁽⁵⁾.
- (2) I servizi veterinari greci hanno informato la Commissione che dal 13 settembre 2000 non è stato denunciato alcun nuovo focolaio di afta epizootica in Grecia e che i risultati di un'indagine epidemiologica condotta nel frattempo dimostrano che la malattia è stata debellata a Xanthi ed Evros e non si è mai propagata a Rodopi.

- (3) Tenuto conto dell'evoluzione della malattia è opportuno abrogare la decisione 2000/486/CE.
- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2000/486/CE è abrogata.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 59.

⁽⁵⁾ GU L 271 del 24.10.2000, pag. 36.